

ACCORDO DI CONVENZIONE

tra

la F.L.P. (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), rappresentata dal Responsabile Organizzativo, Michele Antonino Di Martino, con sede operativa sita in Torino, in via Salbertrand n.56

(di seguito denominata "FLP")

e

CRUST S.R.L., Piazza Roma 12, 14100 Asti, nella persona del legale rappresentante sig. Enrico Trova

(di seguito denominato "Convenzionato")

PREMESSO CHE

- la FLP, Federazione Sindacale maggiormente rappresentativa, si prefigge tra le sue finalità quelle di proporre, organizzare e gestire attività sociali, culturali, ricreative e sportive per i soci iscritti e, a tal fine, può raggiungere e stipulare tutti gli accordi diretti a garantire la realizzazione degli scopi fissati dallo statuto nonché svolgere attività connesse e affini agli obiettivi preposti e compiere ogni atto necessario a concludere qualsiasi operazione contrattuale utile alla realizzazione delle finalità indicate o comunque attinenti alle medesime;
- la presente convenzione avrà effetto per i soci regolarmente iscritti;

Le parti di comune accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con il presente accordo (di seguito denominato il "Contratto") il Convenzionato si impegna ad offrire a tutti i soci iscritti alla FLP una riduzione delle tariffe sui servizi e i prodotti forniti secondo il listino prezzi vigente PARI AD UNO SCONTO DEL 10% SUL CONTO FINALE e a mantenere inalterate le condizioni praticate per tutta la durata del Contratto. (NON COTULABILE CON ALTRE PROMOZIONI)

Art. 2 - Durata, costi e rinnovo della convenzione

- 2.1. Il Contratto avrà durata di tre (3) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non comporta alcun onere per le parti.

2.2. Alla scadenza il **Contratto** si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata, salvo eventuale nuova proposta formulata dal Convenzionato e sottoposta all'accettazione da parte della FLP o disdetta da far pervenire alla FLP.

Art. 3 - Identificazione dei soci FLP

Le condizioni pattuite saranno applicate a fronte di presentazione della tessera sindacale o dichiarazione rilasciata dalle segreterie.

Art. 4 - Pubblicizzazione dell'accordo

Ciascuna delle parti:

- 4.1. consente espressamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati;
- 4.2. si impegna a dare la massima diffusione possibile dell'accordo ai propri iscritti;
- 4.3. potrà pubblicizzare sui propri siti internet la convenzione siglata creando un'apposita vetrina.


Art. 5 - Recesso

- 5.1. La FLP si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal **Contratto** in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, qualora non ritenga più sussistenti, nella convenzione, le condizioni di convenienza per i suoi assistiti.
- 5.2. Il recesso e/o eventuale nullità e/o annullamento del presente accordo e/o anche solo una parte di esso, salvi gli effetti, non potrà mai dare luogo - per qualsivoglia ragione o causa - a pretesa alcuna di una parte nei confronti dell'altra.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, lì 01/07/2019.

Il Convenzionato



Il Responsabile Organizzativo
Michele Antonino Di Martino